



SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZI

**Direzione regionale Valutazioni  
ambientali e Bonifiche**  
Area Valutazione Impatto Ambientale

**SUA SEDE**

**Oggetto:** procedura di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.

**Riscontro nota prot. n. 409212 del 07/08/2017 e prime indicazioni sul provvedimento autorizzatorio unico regionale.**

Con riferimento alla nota in oggetto con cui l'Area Valutazione di Impatto Ambientale comunicava l'intenzione di avvalersi del periodo transitorio, previsto dall'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo n. 104/2017, si rappresenta quanto segue.

Il suddetto periodo transitorio è da intendersi come finalizzato all'adeguamento degli ordinamenti delle Regioni tramite esercizio delle proprie potestà normative in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, pertanto non risulta applicabile al caso specifico della Regione Lazio che, ad oggi, non ha esercitato alcuna potestà normativa per disciplinare la procedura in oggetto. Quest'ultima risulta quindi, per tutti i progetti assoggettati e da realizzarsi sul territorio regionale, disciplinata integralmente dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2006, così come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017.

Sulla base di quanto esposto, l'unica disciplina applicabile alle istanze presentate a partire dal 21 luglio 2017, data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 104/2017, è quella prevista dall'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Si rende pertanto necessario garantire, ai soggetti che hanno presentato istanza di valutazione di impatto ambientale dopo tale data, la possibilità di richiedere, così come previsto dal primo comma dell'articolo 27-bis, il rilascio, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 7 del medesimo articolo, di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto sottoposto a VIA. A tal fine si suggerisce di chiedere ai soggetti di cui sopra, se interessati, di voler integrare l'istanza presentata con l'elenco dei titoli abilitativi che intendono richiedere in sede di valutazione di impatto ambientale, atteso che l'esito di quest'ultima costituisce il fondamentale e vincolante presupposto per il rilascio di suddetti titoli.

Nel caso in cui un istante decidesse di richiedere ulteriori titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, l'interessato dovrà non solo integrare l'istanza presentata con l'elenco sopra indicato, ma anche produrre tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa da parte delle competenti amministrazioni, nonché integrare l'avviso pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, con la specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Tale integrazione comporta l'applicazione, al procedimento in corso, della disciplina prevista dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 104/2017.



REGIONE  
LAZIO

Risulta inoltre opportuno ricordare che il provvedimento autorizzatorio unico regionale, costituito dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, adottata dal Direttore della direzione regionale in cui è incardinata l'Area VIA, è rilasciato sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. In tal senso, la posizione dell'amministrazione deputata per legge al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione o esercizio del progetto (ad es. Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e Attività produttive competente ad autorizzare le attività estrattive, Direzione regionale Politiche ambientali e Rifiuti competente a rilasciare le autorizzazioni integrate ambientali – AIA – per impianti di gestione dei rifiuti, ecc.) è da ritenersi come prevalente: ciò comporta che l'eventuale dissenso motivato reso in conferenza di servizi di cui sopra, da parte di tali amministrazioni, seppur in presenza di un provvedimento di VIA favorevole, pregiudica la conclusione positiva della conferenza e quindi, di conseguenza, il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico.

In ultimo, l'Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi si rende disponibile, in coerenza con la sua funzione di coordinamento dei procedimenti autorizzatori, a supportare l'Area VIA nello svolgimento degli adempimenti connessi alla conferenza di servizi decisoria, da convocarsi in forma simultanea, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 27-bis.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Luca Ferrara